CENTRO STUDI ODCEC MILANO

La riforma degli enti del terzo settore

D.lgs. 3.7.2017 n. 117

La nuova figura degli enti del terzo settore

L’adozione del Codice del Terzo Settore (**CTS**) rappresenta il primo tentativo nel nostro ordinamento di uniformare e armonizzare la disciplina fino ad ora stratificata e disorganica dei soggetti che a vario titolo operano nel settore non profit, secondo i principi indicati dalla legge delega (legge 106/16), con abrogazione della legge quadro del volontariato (L. 266/91) quella sulle associazioni di promozione sociale (L.383/2000), di pensionare definitivamente la disciplina delle Onlus (D.lgs 460\97) ed abrogare quella relativa alle Imprese Sociali (D. Lgs 155\2006), oltre a prevedere una profonda rivisitazione del Primo Libro del Codice Civile.

Nasce una DEFINIZIONE COMUNE PER SOGGETTI DIVERSI – **ETS** -

1. **Riorganizzazione della frammentarietà della normativa specialistica**. Introduzione della nuova figura soggettiva di «Ente del Terzo Settore» in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione come modificata dalla legge costituzionale 3/2001.
2. **Introduzione di un nuovo assetto civilistico e fiscale**
3. **Trasparenza, *governance* e responsabilità** Un registro comune, il «RUNTS», che raccoglie gli ETS e ne certifica il loro diritto di fruire delle differenti agevolazioni presenti nel Codice, introducendo maggiore trasparenza con la possibilità di consultazione del Registro da parte di tutti, l'individuazione degli aspetti di *governance e di responsabilità più accentuata*
4. **Sistema di vigilanza e controllo dislocato poi territorialmente nelle regioni/province autonome.** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/Regioni e province autonome, Agenzia Entrate e auto-controllo, oltre che maggior controllo interno

Gli ETS

- Istituzione di un nuova categoria generale del diritto: gli **Enti del Terzo Settore - ETS**
- Articolo 4, comma 1 CTS: «*Sono enti del Terzo settore:*
  - ✓ *le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni, riconosciute o non riconosciute**, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato** diversi dalle società costituiti*
  - ✓ *per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***
  - ✓ *mediante lo svolgimento, **in via esclusiva o principale**, di una o più **attività di interesse generale***
  - ✓ *in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,*
  - ✓ *ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore***»

Esercizio in via esclusiva o principale

→ con modalità commerciali o non commerciali

una o più attività di interesse generale (art.5)

→ **Le attività di interesse generale sono declinate nell'art. 5, 26 aree di intervento**

(presunzione di conformità)

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

→ **No distribuzione utile, anche indiretta (art. 8)**

Devoluzione vincolata del patrimonio (art. 9)

+

attività diverse (art. 6)

→ **se:**

a) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono

b) sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

(articolo 6)

Secondo criteri e modalità D.M. 107 del 19/05/2021

+

raccolta fondi per finanziare attività (art. 7)

→ **Anche in forma continuativa e organizzata**

Linee Guida pubblicate con decreto 9 giugno 2022

ADEMPIMENTI DEGLI ETS

- **Articoli 8-16 del CTS**:
  1) Uso della denominazione sociale (art. 12)
  2) Tenuta delle scritture contabili e bilancio (art. 13)
  3) Adozione del bilancio sociale per enti con ricavi superiori a 1 milione euro (art. 14.1)
  4) Obbligo di trasparenza per enti con ricavi superiori a 100.000,00 euro (art. 14.2)
  5) Tenuta libri sociali obbligatori (art. 15)
  6) Norme in tema di lavoro (art. 16)
  7) Destinazione e devoluzione patrimonio (art. 8 e 9)

Chi NON è ETS

- **Articolo 4, comma, 2 CTS.**
- Taluni enti non possono, per definizione normativa, essere qualificati ETS:
    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.lgs 165/2001
    2. Le formazioni e le associazioni politiche
    3. Sindacati e associazioni datoriali
    4. Associazioni rappresentanti di categorie economiche
    5. Tutti gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da questi

I rapporti con gli Enti Pubblici

- Art. 55 CTS: «***In attuazione dei principi di sussidiarietà****, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5,* ***assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,*** *attraverso forme di* ***co-programmazione*** *e* ***co-progettazione*** *e* ***accreditamento****, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona»*

Co-programmazione (art. 55, comma 2)

- La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Co-progettazione (art. 55, comma 3)

- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2
- Da attuarsi anche tramite accreditamento (comma 4) *«nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento»*

Convenzionamento (art. 56)

- Limite soggettivo: solo con ODV e APS iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS
- Limite oggettivo: convenzione più favorevole rispetto al ricorso al mercato
- Scelta mediante procedure comparative (comma 3)
- Contenuto obbligatorio delle convenzioni (comma 2 e 4)

Affidamento diretto (art. 57)

- A favore di OdV iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia
- Solo per servizio sanitario di emergenza
- «*in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione*» (vedi Corte Giusizie UE 21,3,2018)

L’utilizzo dei beni pubblici

Art. 70

- Utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee «nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza»
- Possibilità di somministrare alimenti e bevande previa SCIA in occasione di “*particolari eventi o manifestazioni*” e solo per il relativo periodo,

Art. 71 primo comma

- Possibilità di ubicare la sede - che non deve essere di *«tipo produttivo»* - in qualsiasi parte del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica tipizzata negli strumenti generali di pianificazione

Art. 71 comma 2

- comodato trentennale di beni mobili e immobili per svolgimento attività istituzionale
- con onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile

Art. 71 comma 3

- concessione trentennale di beni immobili culturali (durata massima 50 anni)
  - a) per i quali non è richiesto attualmente alcun canone
  - b) che necessitano interventi di restauro
  - c) ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario
- a favore di ETS che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z)
- la concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione
- scelta del concessionario tramite procedura di sponsorizzazione (art. 151, comma 3, D.lgs 50/2016)